

DILAZIONI DI PAGAMENTO A TASSO POSTICIPATO

Condizioni in vigore dal 1° aprile 2017 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**
Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/28999140**
Indirizzo internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**
Società con socio unico **MEDIOBANCA S.p.A.**
Capitale Sociale interamente versato: **euro 85.500.000**
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**
Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d'Italia 31019.3**
Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**

(di seguito "MBFACTA" o l'"Intermediario" o il "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____
Indirizzo: _____
Telefono _____ Email (se esistente) _____

DILAZIONI DI PAGAMENTO A TASSO POSTICIPATO

➤ **Che cos'è la dilazione di pagamento**

È un contratto stipulato con un Debitore Ceduto (di seguito il "Cliente") cui il Factor concede una dilazione di pagamento, a titolo oneroso (a tasso posticipato), rispetto ai Termini di Pagamento previsti in Fattura dei Crediti (prevalente di natura commerciale) ceduti al Factor da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente nell'ambito di rapporti di factoring che questi ultimi hanno in essere con il Factor. Il Contratto di Dilazione di Pagamento disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della Cessione dei Crediti dal Fornitore/Cedente al Factor, il riconoscimento da parte del Cliente dei Crediti ceduti, la durata della dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor al Cliente. Questo prodotto offre un supporto finanziario agli acquisti delle imprese, consentendo loro di armonizzare il regolamento dei propri debiti di fornitura con quello dei propri crediti, usufruendo di dilazioni di pagamento (ulteriori rispetto al Termine di Pagamento indicato in Fattura) a condizioni vantaggiose, senza incidere sui prezzi di acquisto di beni e servizi.

➤ **Rischi a carico del Cliente**

Con la sottoscrizione del Contratto di Dilazione di Pagamento, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti al Factor medesimo. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve e/o contestazioni, fermo restando ogni diritto nei confronti del Cedente, non potrà più opporre al Factor in un momento successivo. Il Factor, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenza del Termine di Dilazione di pagamento (anche uno solo dei Crediti ceduti, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, con conseguente diritto ad ottenere dal Cliente l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto a tale data.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	Voci	Costi
Anticipazioni per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366)	Tasso nominale annuo anticipato	7,237% (in misura fissa o ancorato al parametro di indicizzazione) calcolato con le modalità in uso per lo sconto commerciale.
	Tasso nominale annuo posticipato	7,237%% (in misura fissa o ancorato al parametro di indicizzazione).
Anticipazioni per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno commerciale 360)	Tasso nominale annuo posticipato	LIBOR della medesima divisa del finanziamento + 5,000%
Interessi di Mora	Tasso interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge.
Commissioni	Commissioni per la concessioni di dilazioni di pagamento ulteriori rispetto al Termine di Pagamento indicato in Fattura	0,15% per ciascun mese di dilazione di richiesto sull'ammontare dei Crediti
Spese	Spese per l'istruttoria della pratica e per l'eventuale registrazione contrattuale	€ 750,00 "una tantum".
	Spese di rinnovo pratica	€ 350,00 annuali.
	Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica	€ 100,00 per ogni Debitore Ceduto.
	Spese di tenuta conto	€ 40,00 mensili.
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo.
	Spese "Handling", per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura)	€10,00 per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura).
	Costo copia singolo documento	€ 1,00 se reperibile <i>on line</i> . € 10,00 se in formato cartaceo.
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione.
	Spese per incasso tramite documenti	€ 12,00 per ciascun documento.
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 6,00 per ogni effetto e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo.
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV)	€ 4,00 per ogni incasso.
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto e/o documento richiamato o prorogato.
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto e/o documento insoluto, salvo il maggior onere che venisse addebitato al Factor per effetti domiciliati presso gli uffici postali ovvero per la levata del protesto.
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 8,00 per ciascuna richiesta d'esito.
	Canone del servizio "Home Factoring" annuale	€ 150,00.
	Spese legali	Al costo.
	Spese notarili	Al costo.
	Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela	€ 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal servizio "Home Factoring" (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite).
	Valute	Valute d'incasso e d'accredito in conto
Valute applicate alle erogazioni		4 giorni lavorativi rispetto alla valuta di addebito sul c/c del Factor.

- **Altre spese.** Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.
- **Parametri indicizzati e Floor Clause.** Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di Indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1,3,6 mesi lettera, rilevazione giornaliera, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore. **Qualunque parametro di indicizzazione previsto nel contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0.**
- **Clausola di salvaguardia contro il rischio usura.** Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello erroneamente pattuito.
- **Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi.** Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli interessi avverrà secondo la periodicità espressamente scelta dal Cliente, di cui il Factor si limita a prendere atto.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi):** ciascuna parte, purché adempiente, può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro il termine di 60 (sessanta) Giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) Giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni già perfezionate, ivi comprese le Cessioni di Crediti futuri, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami dell'Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora l'Intermediario non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o al Factor. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e l'Intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

MBFACTA Intermediario Factor	o o	indica MBFACTA S.p.A., come sopra identificata, nonché il soggetto estero in possesso delle idonee autorizzazioni per esercitare l'attività di factoring o quella bancaria, di cui la stessa si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Cliente		indica il soggetto che stipula il Contratto con MBFACTA.
Contratto Dilazione Pagamento a Tasso Posticipato	o di	indica il contratto stipulato tra il Cliente e il Factor, con cui il Factor può concedere, a titolo oneroso e a tasso posticipato, al Cliente la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei Crediti ceduti da un fornitore/creditore del Cliente al Factor.
Credito		indica: a) il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a).
Cessione		indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile.
Commissione		indica il valore percentuale che viene addebitato al Cliente per la dilazione di Pagamento a Tasso Posticipato.
Parametro Indicizzazione	di	indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".
Valuta		data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.
Interessi		corrispettivo periodico dovuto dal Cliente o dal Debitore Ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione operata dal Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione di pagamento al Debitore Ceduto. Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avviene secondo la periodicità pattuita con il Cliente, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
Interessi di Mora		importo dovuto dal Cliente al Factor per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
FSpese Handling		spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Reclamo		ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) al Factor un suo comportamento o un'omissione. Il Reclamo deve essere sempre sottoscritto dal Cliente, fatta salva l'ipotesi in cui il Reclamo sia presentato per conto del Cliente da un'associazione di categoria alla quale quest'ultimo aderisca o da altro rappresentante autorizzato munito di procura rilasciata dal Cliente